

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1952

(131ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo » (N. 2457) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1375, 1377
ZIINO, <i>relatore</i> . . . . .	1376
SALVAGIANI . . . . .	1377
GIACOMETTI . . . . .	1377

« Proroga fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; e estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di disconto anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2379) :

PRESIDENTE . . . . .	1378, 1381
MARCONCINI, <i>relatore</i> . . . . .	1378, 1382
LANZETTA . . . . .	1381
TAFURI . . . . .	1381
VALMARANA . . . . .	1382

La riunione ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Nobili, Ottani, Pontremoli, Reale Vito, Ricci, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Valmarana, Varaldo e Ziino.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo » (N. 2457).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo ».

Come la Commissione sa, l'articolo 38 dello Statuto regionale siciliano dispone che « lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici ». Questa somma, secondo la stessa disposizione, deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro della Regione in confronto alla media nazionale.

Non fu, però, stabilito l'ammontare della cifra che ogni anno lo Stato avrebbe dovuto versare alla Regione per il contributo di solidarietà nazionale di cui si è detto.

I pareri sono stati molto diversi, non solo come indirizzo, ma anche come portata. Si è comunque addivenuti ad un aggiustamento per cui la somma complessiva sarebbe di 55 miliardi di lire per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952.

D'altro canto, come è noto, la Regione amministra e riscuote imposte che spettano allo Stato nella Regione stessa. Orbene, la Regione siciliana, ha riscosso le imposte di questo periodo e le ha trattenute come anticipazione di ciò che le spettava. Anche per tali somme si è proceduto a conteggio e si è stabilito che la cifra che la Regione deve rimborsare allo Stato ammonta a 37 miliardi come dice l'articolo 2 del disegno di legge. Per maggiori chiarimenti alla Commissione, do la parola al relatore, senatore Ziino.

ZIINO, *relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di regolare i rapporti fra Stato e Regione circa due argomenti, di cui il primo si riferisce all'attuazione dell'articolo 38 dello Statuto regionale siciliano, approvato a suo tempo con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. L'onorevole Presidente ha ricordato il tenore dell'articolo 38 in forza del quale lo Stato è impegnato a corrispondere annualmente una somma alla Regione per l'esecuzione di opere pubbliche. Quale fu la giustificazione a suo tempo data di questa disposizione? Che i redditi di lavoro nella Regione siciliana risultano molto inferiori alla media dei redditi delle altre Regioni italiane. Questa constatazione prova lo stato di povertà della Regione, e quindi di sofferenza della popolazione siciliana rispetto al tenore di vita delle popolazioni delle altre Regioni.

In seguito alla situazione sociale e politica verificatasi successivamente alla seconda guerra mondiale, il Governo del tempo ritenne di riconoscere alla Sicilia l'aspirazione ad elevare il suo tenore di vita fino al livello delle altre Regioni. A tale scopo si introdusse, dunque, nello Statuto siciliano la disposizione già ricordata dall'onorevole Presidente. Con un apporto annuale dello Stato — si disse — dob-

biamo far sì che si colmi la inferiorità economica della popolazione siciliana rispetto alle altre Regioni; una somma investita produttivamente nell'Isola risolleverà le sue condizioni economiche.

MARCONCINI. Per quanto tempo dura questo contributo annuale dello Stato?

ZIINO, *relatore*. Quando non è previsto un termine, ma è spiegato lo scopo per cui si assume un impegno, questo dura fino a quando non cessi lo stato di fatto che lo giustifica. Questa è almeno l'interpretazione civilistica dell'argomento. Il contributo pertanto durerà fino a che le condizioni dell'Isola non saranno risollevate rispetto alle altre Regioni. In quel momento si rivedrà la disposizione.

Sono stati fatti dei calcoli per stabilire in cifre l'impegno dello Stato nei confronti della Regione siciliana. Sono risultate cifre diverse, ma certamente cifre elevate, che si giustificano, ove si pensi che la Regione, quanto a popolazione, è la seconda Regione d'Italia. Se dobbiamo guardare i redditi di lavoro e fare una comparazione non possiamo non giungere a cifre elevate. Si è discusso a lungo fra Stato e Regione e si è giunti a concordare una cifra valevole per il periodo finanziario dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1952. La cifra venne stabilita in 55 miliardi.

Sempre in forza dello Statuto, la Regione siciliana — è il secondo argomento del disegno di legge — deve fare proprie alcune entrate erariali, mentre altre competono allo Stato. Correlativamente la Regione deve sostenere delle spese per l'Amministrazione dell'Isola, mentre altre spese per gli Uffici statali sono sostenute dallo Stato. Per quanto riguarda queste entrate e queste spese fra Stato e Regione si è concluso che, per lo stesso periodo giugno 1947-giugno 1952, la Regione, avendo fatte proprie tutte le entrate erariali, è in debito nei confronti dello Stato di 37 miliardi, tenuto conto di quanto lo Stato ha pagato per gli Uffici regionali, cioè per spese che, a norma dello Statuto, competono alla Regione.

È anche bene dare il seguente chiarimento: tutte le volte che sono state emanate leggi generali per provvidenze in favore delle Regioni meridionali, Sicilia compresa, si è sempre fatto presente, da parte dello Stato, che la quota

parte delle provvidenze spettanti alla Sicilia sarebbe stata detratta dalla somma dovuta alla stessa in virtù del citato articolo 38 dello Statuto siciliano.

Così avvenne per il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole, e per la legge 29 dicembre 1948, n. 1522, con la quale a suo tempo vennero stanziati 20 miliardi in favore del Mezzogiorno; e così avvenne per la legge 10 agosto 1950, n. 646, con la quale venne istituita la Cassa del Mezzogiorno.

È bene, dunque, che i colleghi sappiano che tutte le provvidenze di carattere generale a favore della Sicilia sono poi tenute presenti quando bisogna calcolare il *quantum* dovuto dallo Stato alla Regione siciliana in virtù dell'articolo 38 dello Statuto.

Il presente disegno di legge è costituito da quattro articoli. Con il primo articolo viene fissato, per il periodo 1947-1952, in 55 miliardi l'impegno dello Stato verso la Regione siciliana a norma dell'articolo 38 dello Statuto della medesima. Con l'articolo 2 viene fissato in 37 miliardi il debito della Regione verso lo Stato a titolo di rimborso, per lo stesso periodo, delle spese sostenute dallo Stato e che invece competono alla Sicilia. Con l'articolo 3 si chiarisce a quali fondi si attinge per la copertura e si precisa che 30 miliardi saranno reperiti dalle maggiori entrate, di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196, e 25 miliardi dalle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni ai bilanci per l'esercizio finanziario 1951-52.

In conclusione, mi pare che questo disegno di legge si presenti suffragato da impegni precedentemente assunti e perfettamente giustificati, per cui ritengo che la Commissione finanze e tesoro, esistendo la copertura, non debba opporsi alla sua approvazione.

SALVAGIANI. L'articolo 3 stabilisce i mezzi con cui lo Stato deve far fronte agli impegni presi a norma dell'articolo 38 dello Statuto siciliano. Vorrei sapere perchè non si fa riferimento come entrata da cui attingere ai 37 miliardi che la Regione versa allo Stato a titolo di rimborso spese.

PRESIDENTE. Per ragioni di contabilità le due partite vengono tenute separate: i 37

miliardi figurano in variazione fra le maggiori entrate ed i 55 miliardi figurano in uscita fra le maggiori spese.

GIACOMETTI. In relazione all'accordo intervenuto tra Stato e Amministrazione regionale per il rimborso spese, d'ora in avanti l'onere incomberà sullo Stato o sulla Regione?

PRESIDENTE. Man mano che i vari servizi oggi sostenuti dallo Stato passeranno alla Regione, sarà questa a spendere per se stessa e non ci sarà bisogno di rimborso.

SALVAGIANI. È bene che sia chiaro che le compensazioni avvengono, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, durante lo esercizio in corso, senza accumularsi in vari esercizi.

PRESIDENTE. D'accordo.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato, per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 nell'importo di lire 55 miliardi anche in rapporto al disposto degli articoli 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522 e 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37 miliardi.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere previsto dall'articolo 1 verrà fatto fronte per lire 30 miliardi con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsio-

ne dell'entrata, a quelli della spesa ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-1951 e per lire 25 miliardi con le maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni ai bilanci per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Proroga, fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; e estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2379).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; e estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che consta di 2 articoli, ap-

parentemente può apparire di poco conto, ma se lo leggete con attenzione constatate come vi si richiamino molte leggi precedenti, senza la cui conoscenza è impossibile rendersi ragione di ciò che ci viene richiesto, è impossibile dare una coscienziosa approvazione al disegno di legge, sulla cui portata mi sono ripromesso di illuminare completamente la Commissione. Consentitemi, dunque, di mettervi esattamente al corrente sia della sostanza che della procedura finora svolta per giungere a questo punto.

Il disegno di legge n. 2379, sottoposto oggi all'esame della nostra Commissione, riguarda il controllo finanziario. Questo controllo è riscontro ed è revisione, e tre ne sono le branche: il legislativo, l'amministrativo, il giudiziario, a seconda dei poteri onde si esprimono gli organi che ne sono specificamente investiti. Qui, e nei raffronti del caso odierno, non c'interessa il reparto del controllo legislativo: sì, in primo piano, quello del controllo amministrativo, e poi, in meno accentuata misura, quello del controllo giudiziario.

A dire soprattutto del controllo amministrativo, e tralasciando di richiamare di questo la classica tripartizione dell'amministrativo propriamente detto, del tecnico e del contabile, ricorderò, per la pertinenza che la cosa ha con il presente disegno di legge, che il controllo amministrativo, in relazione al momento in cui viene esercitato, si distingue in controllo preventivo e in controllo successivo. Non si tratta, è chiaro, di due controlli reciprocamente indipendenti, quasi che si escludessero a vicenda: tant'è che, potendo un controllo intervenire durante una serie di atti dal cui composito processo scaturirà un atto finale, conclusivo, assumerà esso, nel confronto degli adempimenti già avvenuti, il carattere di controllo successivo, mentre, nel confronto degli adempimenti ancora da venire, funzionerà come preventivo.

Ai fini del presente disegno di legge, interessa fissare l'attenzione sul controllo successivo. Diremo di esso, a titolo essenziale, doversi esplicitare in modo che tutta la curva del suo sviluppo si attui e si concluda alla minor possibile distanza dall'adempimento dei fatti sui quali cade, essendo ciò indispensabile alla pienezza dell'utilità di cui è capace. E diremo,

in riferimento al suo oggetto, che l'esercizio del controllo successivo principalmente si adempie nell'esame dei rendiconti (legittimità dell'atto amministrativo di ordinanza, o quella del pagamento, o l'una e l'altra insieme) e dei conti giudiziari (conti resi dagli agenti contabili al termine della gestione, da sottoporsi al sindacato giurisdizionale di competenza della Corte dei conti per l'accertamento di responsabilità degli agenti contabili stessi). E qui sembra utile ricordare che questi conti giudiziari vanno resi dagli agenti della riscossione, dagli agenti contabili di oggetti e materie, dai tesorieri (il tesoriere centrale e, per ogni provincia, il tesoriere dell'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria provinciale). Ora è da notare, per quel che tocca la materia sulla quale siamo chiamati oggi a deliberare, che l'esercizio del controllo successivo ha sempre costituito per il Tesoro una seria preoccupazione: 1) in quanto deve assicurare *a posteriori* e in modo definitivo l'ordinata e regolare gestione finanziaria e patrimoniale; 2) in quanto ai limiti, posti dagli articoli 56 e 59 della legge di contabilità e dagli articoli 283 e 285 del relativo regolamento, alle aperture di credito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria a favore di funzionari delegati per il pagamento di numerosi titoli di spesa, si vennero via via ad accordare deroghe nell'intento particolarmente di rendere meno pesante e massivo lo svolgimento della attività dello Stato; 3) in quanto l'esperienza ha dimostrato che, quando non si ottenga una resa di conti regolare e tempestiva, gli organi centrali, pressati da altre esigenze, finiscono per trascurare l'esame degli stessi conti; tantochè si potè, ad un dato punto, calcolare che qualcosa come tra il 50 e il 60 per cento della spesa totale dello Stato non riuscisse ad essere sottoposta, per tardività e incompletezza, a controllo efficace, quando addirittura a non sottostare ad alcun controllo.

La preoccupazione del Tesoro finiva per toccare il suo acme di fronte alla situazione caotica riscontrabile alla fine del 1946, con un volume ingente di aperture di credito da più anni non rendicontate, di conti giudiziari da più anni non resi, di conti arretrati da revisionare; senza dire delle conseguenze di documentazioni distrutte o smarrite per eventi bel-

lici; e senza nulla aggiungere circa la non ardente premura di rendere i loro conti, onde potevano essere animati certi funzionari delegati e certi contabili, che alla resa del conto preferivano l'attesa di una più comoda sanatoria generale, qual'era stata accordata dopo la prima guerra mondiale. Per uscir fuori da questo stato di cose, si pensò di sperimentare un provvedimento organico ed eccezionale che senza intralciare il normale funzionamento delle Amministrazioni centrali e relative Ragionerie, risolvesse il problema a dimensione triangolare, di reperire i conti e sottoporli all'esame nei modi di legge, previa ricostruzione dei distrutti e sistemazione degli incompleti. In vista di ciò, con un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, reso il 17 luglio 1947, n. 1180: a) si provvedeva ad uno snellimento del controllo mediante abbinamento di quello amministrativo con quello contabile e di merito; b) si provvedeva all'attuazione di una particolare procedura avente per fulcro uno speciale Comitato operante, presso ogni Ministero, ai fini della ricostruzione (a mezzo di verbali di distribuzione, o di dichiarazioni sostitutive o altri atti) delle documentazioni venute a mancare per eventi bellici; c) si affidavano ad appositi Uffici di riscontro decentrati, a circoscrizione regionale, le attribuzioni spettanti da un lato alle Amministrazioni centrali e loro Ragionerie, dall'altro alla Corte dei conti, in materia di revisione rispettivamente dei conti amministrativi e dei conti giudiziari rimasti in sospenso a tutto l'esercizio finanziario 1946-47 (articolo 6).

Un successivo decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 aprile 1948, n. 1059, stabiliva le norme per la costituzione dei predetti Uffici regionali di riscontro per le Amministrazioni centrali e loro Ragionerie, e deferiva a separato provvedimento la costituzione dei corrispondenti Uffici regionali della Corte dei conti (articolo 5). In effetti, questo separato provvedimento si concretava in un decreto del Presidente della Repubblica, 2 marzo 1949, n. 171, ove, in articolo unico, si stabiliva che le attribuzioni della Corte dei conti, previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospenso per eventi bellici e la revisione dei conti arretrati, erano affi-

date agli uffici di controllo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e presso il Magistrato delle acque, nonché alle Sezioni della Corte presso la Regione siciliana ed alla Delegazione presso l'Alto Commissariato di Sardegna.

Tale lo stato della legislazione che fino ad oggi ha regolato « il controllo finanziario successivo », del quale all'inizio ho parlato.

Il funzionamento degli « Uffici regionali di riscontro », degli « Uffici decentrati della Corte dei conti » e dei « Comitati » (struttura triangolare che risolveva il problema triangolare precedentemente posto) veniva limitato al 30 giugno 1950 (articolo 18 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180). Senonchè, appalesatasi l'opportunità di estendere la loro competenza, oltrechè alle contabilità dell'esercizio finanziario 1946-47 (secondo il dettato di quel più volte citato decreto legislativo), anche alle contabilità degli esercizi 1947-48 e 1948-49, con leggi 15 marzo 1950, n. 119, e 3 febbraio 1951, n. 311, si provvedeva in tal senso, prorogandosi ad un tempo quel limite dalla data del 30 giugno 1950 al 30 giugno 1952.

Ora, col presente disegno di legge n. 2379, si chiede da un lato che la competenza degli « Uffici regionali di riscontro » venga estesa ai conti, rendiconti e a conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52, e che il funzionamento della struttura triangolare a esperimento decentrato venga prorogato dal 30 giugno 1952 al 30 giugno 1954.

Per decidere in merito sembra di logica necessità rispondere ad un quesito fondamentale: quale, cioè, sia stato il risultato della nuova adottata struttura a tipo decentrato regionale.

Le informazioni assunte direttamente in sede propria consentono di rispondere al quesito. Tenendo presente che, accanto ai nuovi Uffici regionali di riscontro, furono utilizzati (a termini del decreto-legge base 17 luglio 1947, n. 1180) i già esistenti Uffici decentrati di controllo dell'Amministrazione militare e dei Lavori pubblici, era stato perfezionato, al 30 novembre 1951, l'esame di rendiconti arretrati da parte degli Uffici regionali di riscontro per un ammontare di circa 290 miliardi, da parte degli Uffici militari decentrati per circa 450 miliardi, da parte degli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati re-

gionali delle opere pubbliche per circa 75 miliardi; totale 815 miliardi, in lire del 1943: e di oltre 8.000 conti giudiziali arretrati.

Aggiungo che, attraverso questo esperimento di controllo successivo decentrato, si sono fatti riaffluire alla Tesoreria (sempre entro il 30 novembre 1951) 11 miliardi di lire per somme rimaste inutilizzate presso i funzionari delegati, e circa 150 milioni per recupero di somme indebitamente corrisposte e di tributi pagati. Alla stessa data (30 novembre 1951) e afferenti agli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49, ancora erano all'esame degli Uffici in parola 108 mila rendiconti per 105 miliardi di lire e 7.600 conti giudiziali.

Nè qui s'arresta il volume di lavoro che sta davanti a questi Uffici: poichè, sempre alla data del 30 novembre 1951, ma afferenti agli esercizi 1949-50 e 1950-51, essi avevano già ricevuto 173.726 rendiconti per 212 miliardi, e 1.088 conti giudiziali.

Dal volume di lavoro utile espletato, la formula di un controllo successivo regionalmente decentrato esce vittoriosamente collaudata. Epperò, di fronte a quell'altro volume di ulteriore lavoro che già postula le cure degli Uffici regionali di riscontro, non sembra esistano dubbi sulla convenienza della proroga che con il presente disegno di legge si chiede. Superate tutte le difficoltà organizzative e funzionali inerenti all'addestramento del personale, al reperimento dei locali e loro attrezzature, e superatele senza alcun aumento di organico, questi Uffici possono procedere speditamente verso il traguardo di una completa eliminazione di tutto l'arretrato: dopo di che potremo ritenere raggiunta la piena normalizzazione del servizio concernente la resa e la revisione totale sia delle contabilità ancora relative al periodo bellico, sia delle contabilità più recenti già in possesso, come detto, degli Uffici.

Contemporaneamente agli Uffici regionali di riscontro, si chiede una proroga analoga per gli Uffici decentrati della Corte dei conti nell'intento di consentire loro di eliminare l'arretrato a tutto il 1948-49, in quanto tali Uffici hanno iniziato l'esame della contabilità con un inevitabile ritardo, verificandosi il loro controllo posteriormente a quello degli Uffici di riscontro.

E infine la proroga viene chiesta anche per i Comitati, sia perchè il lavoro in atto non avrebbe potuto adempiersi entro il 30 giugno 1952, sia perchè ancora non si è finito di reperire contabilità che riguardano il periodo bellico e per la cui definizione (per quel che ad essi spettò) quei Comitati furono creati.

In Senato, discutendosi il disegno di legge per l'esercizio provvisorio 1952-53, fu espressa la fiducia che la proroga che qui oggi ci occupa non avesse da ritardare il ritorno alla normalità nella presentazione del Conto consuntivo generale dello Stato. Lo si diceva di passaggio. Il vostro relatore per l'attuale disegno di legge, fattosi carico di appurare questo aspetto della questione, è in grado di assicurarvi che la proroga del controllo decentrato, non solo non intralcerà, ma faciliterà l'effettiva revisione delle spese delegate nei termini di presentazione dei consuntivi. Basterebbe, del resto, a ciò l'impegno riconfermato dal Ministro del tesoro, nella discussione qui richiamata, che i termini detti non saranno oltrepassati.

Ma, oltre al lavoro utilmente espletato che è garanzia dell'ulteriore utile espletamento di quello che resta a perfezionare, e che già per se stesso giustifica la richiesta proroga, vi è un altro aspetto della questione che suggerisce l'accoglimento della richiesta. Ed è un aspetto centrico. Vi è noto che una Commissione speciale attende allo studio della riforma della legge di contabilità generale dello Stato. Si ha ragione di pensare che l'esperimento degli Uffici regionali di riscontro e gli utili risultati da essi conseguiti, inquadrati nella comprovata difficoltà di infrenare le spese delegate, e nella necessità di valorizzare il riscontro successivo, non potranno non essere tenuti in considerazione da quella Commissione sul piano della riforma detta e nel senso di una stabile sistemazione degli Uffici regionali di cui è caso.

E pertanto, essendo assai probabile che la complessità del compito a cui essa attende non consenta alla Commissione una molto prossima conclusione dei suoi lavori, e ponendoci di fronte a quella possibile prospettiva, appare evidente la convenienza di non rinunciare ad Uffici perfettamente attrezzati di personale, di locali, di mobili, di macchine, che alla perfine

potrebbero essere adeguatamente utilizzati per quel decentramento amministrativo che costituisce l'unico accettabile motivo di razionalità dell'istituendo « Ente Regione ». Il provvedimento di proroga sul quale siamo chiamati a deliberare, pur lasciando impregiudicata la soluzione definitiva del problema, lascia aperta la via a quella utilizzazione, in quanto opera frattanto nella direzione di quel decentramento dell'Amministrazione che da tutte le parti è auspicato.

Sul base di tutte queste considerazioni si propone alla Commissione di esprimere voto favorevole al disegno di legge qui preso in esame, per la proroga al 30 giugno 1954 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati, e per l'estensione ai conti del 1951-52 delle attribuzioni degli Uffici di riscontro detti.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero della Commissione esprimendo il nostro vivo ringraziamento all'onorevole relatore per la pregevolissima, ampia e documentata esposizione. (*Approvazioni*).

LANZETTA. Anche io mi compiaccio con il relatore per la sua pregevole relazione, ritengo però che questo disegno di legge, data l'importanza che riveste, debba essere portato in Assemblea.

TAFURI. Il termine da prorogare è già scaduto e se noi portiamo il disegno di legge in Aula, andremo a finire ad ottobre.

LANZETTA. Se il termine non fosse scaduto io ammetterei la discussione proprio per evitare che scadesse, ma dal momento che è scaduto, tanto vale che sia scaduto di quattro giorni o di due mesi.

PRESIDENTE. Nella mia relazione dell'anno scorso sul bilancio, ho già posto in rilievo la bellissima relazione che era stata presentata dalla Corte dei conti, precisamente su questa materia. Noi siamo in uno stato di anormalità continua di applicazione della legge di contabilità. La legge di contabilità prevede due forme di pagamenti: il pagamento ordinario che avviene mediante mandato ed il pagamento eccezionale che avviene mediante ordinativo di pagamento. Ora, quella che una volta era l'eccezione è diventata la regola e si può dire che i pagamenti in base a mandato

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

131ª RIUNIONE (15 luglio 1952)

sono poca cosa al confronto; questi ordinativi non sono controllati perchè il controllo è di una difficoltà estrema, per superare la quale appunto si prendono i provvedimenti in esame. Questo stato di cose deve condurci ad un lavoro molto più profondo di quella che non sia la semplice revisione della contabilità; deve condurci o alla applicazione della legge di contabilità (e forse non è più possibile), oppure ad una sua modificazione che eviti il ripetersi e il susseguirsi ininterrotto di questi inconvenienti per cui la grande massa dei pagamenti avviene mediante ordinativi che non consentono nè controllo preventivo, nè controllo successivo.

MARCONCINI, *relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che se io non mi fossi reso conto della importanza del disegno di legge non avrei studiato in questa maniera il problema. Ho appunto voluto presentare una relazione completa per facilitare alla Commissione la possibilità di rendersi esattamente conto di che cosa si tratta. L'ampiezza e la completezza della relazione può tranquillizzare ogni preoccupazione, ma la Commissione può agevolmente esprimere il rammarico che un argomento di questo genere ci sia stato presentato così in ritardo, di modo che in un documento ufficiale resti l'espressione della volontà della Commissione che non si continui con questo sistema.

VALMARANA. Il fatto è che questo è un provvedimento sulla cui utilità siamo tutti d'accordo, ed anche sulla sua urgenza. Quindi pur deplorando, come tutti, che questi provvedimenti ci vengano portati in ritardo, bisogna che guardiamo agli interessi superiori dello Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1954.

Parimenti, fino al 30 giugno 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-1949.

(È approvato).

Art. 2.

Il funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, già prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1954.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18.